

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2828

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESCATO, PELLEGRINO

Istituzione della « Giornata nazionale dell'ambiente »
nella data del 21 marzo e della « Giornata nazionale
del sole » nella data del 21 giugno

Presentata il 22 giugno 2007

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la presente proposta di legge intendiamo istituire due giornate dedicate all'ambiente e al sole, attraverso le quali tutte le istituzioni pubbliche, ognuna secondo le sue competenze, possano dare vita a campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle questioni ambientali e sulle questioni energetiche.

Siamo certi che si stia diffondendo sempre di più la consapevolezza da parte dei cittadini della necessità di adottare strategie e scelte finalizzate a una maggiore tutela del territorio, alla salvaguardia della biodiversità, a una maggiore cura del nostro patrimonio ambientale e paesaggistico. Una consapevolezza che tiene anche conto della necessità di un uso sempre più attento di risorse la cui disponibilità è in continuo calo e dell'opportunità di ricorrere in modo sempre più convinto alle fonti energetiche

alternative, in particolare quelle che fanno uso dell'enorme e sottoutilizzata potenzialità dell'energia solare — sia per quanto riguarda il solare termico, sia per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici — contribuendo così alla riduzione del consumo dei combustibili fossili e intervenendo in maniera concreta sulle scelte che incidono sul rispetto del protocollo di Kyoto e per la prevenzione dei rischi derivanti dai cambiamenti climatici.

L'istituzione di queste due giornate è un piccolo gesto e rappresenta anche un onere modesto per le casse dello Stato, ma avrebbe un enorme valenza culturale e consentirebbe quella ulteriore diffusione di conoscenza e di sensibilità dei temi ambientali che potrebbe costituire un fertile terreno per l'avvio di politiche economiche, produttive e di consumo che tengano nel dovuto rispetto il territorio e l'ecosistema che ci ospitano.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione della « Giornata nazionale dell'ambiente »).

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 21 marzo, primo giorno di primavera, quale « Giornata nazionale dell'ambiente ».

ART. 2.

(Istituzione della « Giornata nazionale del sole »).

1. La Repubblica italiana riconosce il giorno 21 giugno, giorno del solstizio d'estate, quale « Giornata nazionale del sole ».

ART. 3.

(Promozione di iniziative).

1. In occasione della « Giornata nazionale dell'ambiente » e della « Giornata nazionale del sole », il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni, con la collaborazione degli enti locali, di intesa con le associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successivi modificazioni, promuovono e organizzano iniziative pubbliche finalizzate:

a) con riferimento alla « Giornata nazionale dell'ambiente », a sviluppare una maggiore consapevolezza della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del nostro Paese;

b) con riferimento alla « Giornata nazionale del sole », a informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportu-

nità di dare maggiore impulso allo sviluppo delle tecnologie che si avvalgono dell'energia solare;

c) con riferimento a entrambe le Giornate, a dare maggiore diffusione alle informazioni sulle conseguenze legate ai cambiamenti climatici, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado.

ART. 2.

(Disposizioni finanziarie).

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa annua di 1,5 milioni di euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,30



15PDL0030760